

Comune di Misilmeri

(Provincia di Palermo)

Piano Comunale Amianto

Art. 4 comma 1 lettera b - L.R. N°10 del 29 aprile 2014

Premesse

La Regione Siciliana con l'emanazione della L.R. N°10 del 29 aprile 2014 ha fornito le indicazioni per l'adozione nel territorio regionale di misure volte alla prevenzione ed al risanamento ambientale rispetto all'inquinamento da fibre di amianto prevedendo un coordinamento tra le procedure di competenza dei rami dell'Amministrazione regionale dell'ARPA e degli enti locali. In particolare, il ruolo dei comuni è fondamentale per la loro conoscenza del territorio e delle realtà locali, conoscenza indispensabile ai fini del censimento dei siti e degli edifici dove l'amianto è presente per programmarne la progressiva rimozione.

Successivamente con la circolare della Presidenza della Regione Sicilia del 22 luglio 2015 sono state pubblicate le linee guida per la redazione dei Piani Comunali Amianto quali strumenti atti a conseguire la finalità di eliminare progressivamente la presenza di amianto nel territorio regionale e quindi i rischi di contaminazione da amianto.

Il "Piano" non è, dunque, uno strumento statico ma deve essere inteso come elemento dinamico in evoluzione sia per l'aggiornamento dei contenuti della mappatura che per l'indicazione delle finalità raggiunte.

Obiettivi del Piano

Il piano si prefigge tre scopi il primo di censire in maniera completa la presenza di amianto nell'ambito del territorio comunale al fine di prevenire smaltimenti illeciti e dannosi del materiale presente che se manipolato e reso friabile diviene fonte di diffusione delle fibre nell'ambiente. Il secondo di rimuovere prioritariamente tutti i rifiuti abbandonati contenenti amianto ed il terzo di effettuare una programmazione degli interventi sistematici di rimozione e smaltimento dei manufatti contenenti amianto secondo quanto previsto dall'Art.10 della L.R. n°10/2014.

Il Censimento

Si ritiene che il censimento della presenza dell'amianto debba avvenire con delle indagini mirate da effettuare sul territorio ed attraverso la partecipazione della collettività ed in effetti su queste linee si è mosso il legislatore fornendo in uno alle linee guida le schede di auto-notifica per le varie casistiche.

L'individuazione della presenza di amianto, in particolari siti, deve essere fatta in maniera pressoché differenziata, la differenziazione sta nella percentuale di pericolosità stabilite in base alla tipologia di presenza dell'amianto.

Infatti, i materiali contenenti amianto, si distinguono in: Friabili e Compatti. Sono friabili i materiali che possono facilmente sbriciolarsi o ridotti in polvere con la semplice pressione manuale. Fortunatamente, queste tipologie di materiale

costituiscono circa il 10 % del totale, e sono quelli più pericolosi in assoluto, per la maggiore capacità di disperdere fibre libere in aria. Sono compatti, quei materiali duri che possono sbriciolarsi o ridotti in polvere, solo con l'impiego di attrezzi meccanici (dischi abrasivi, frese e trapani, ecc.). Questa tipologia è la più diffusa, intorno al 90 %, ed un esempio tipico sono le lastre ondulate in cemento amianto, che costituivano le coperture in fabbricati pubblici e privati le canne fumarie e simili.

La mappatura dei vari siti rappresenta la prima fase per l'applicazione del presente "Piano Comunale Amianto".

La seconda fase è caratterizzata dalla elaborazione dei dati, evidentemente i siti che presentano materiali friabili sono quelli che necessitano interventi urgenti. Tale censimento e successiva mappatura, riguarda la rilevazione della presenza di materiali contenenti amianto in:

- a) edifici pubblici e privati;
- b) Impianti a pressione;
- c) Altra presenza di amianto da attività antropica.

a) Edifici pubblici e privati

Le varietà dei siti è molto elevata, se si tiene conto di tutte le tipologie indicate nel decreto. Infatti, vi sono comprese le scuole di ogni ordine e grado, gli ospedali, le case di cura, gli uffici della pubblica amministrazione, gli impianti sportivi, la grande distribuzione commerciale, i cinema, i teatri, le sale convegni, le biblioteche, ecc. in questo caso bisogna effettuare la localizzazione e caratterizzazione delle strutture edilizie provvedendo successivamente alla:

1a) Classificazione dei materiali contenenti amianto

Ai fini pratici, i materiali contenenti amianto presenti negli edifici possono essere divisi in tre grandi categorie:

- 1) materiali che rivestono superfici applicati a spruzzo o a cazzuola;
- 2) rivestimenti isolanti di tubi e caldaie;
- 3) una miscelanea di altri materiali comprendente, in particolare, pannelli ad alta densità' (cemento-amianto), pannelli a bassa densità' (cartoni) e prodotti tessili. I materiali in cemento-amianto, soprattutto sotto forma di lastre di copertura, sono quelli maggiormente diffusi.

Considerato che la potenziale pericolosità' dei materiali di amianto dipende dall'eventualità' che siano rilasciate fibre aeree disperse nell'ambiente che possono venire inalate dagli occupanti. Il criterio più' importante da valutare in tal senso è' rappresentato dalla friabilità' dei materiali: si definiscono friabili i materiali che possono essere sbriciolati o ridotti in polvere mediante la semplice pressione delle dita.

I materiali friabili possono liberare fibre spontaneamente per la scarsa coesione interna (soprattutto se sottoposti a fattori di deterioramento quali vibrazioni, correnti d'aria, infiltrazioni di acqua) e possono essere facilmente danneggiati nel corso di interventi di manutenzione o da parte degli occupanti dell'edificio, se sono collocati in aree accessibili.

I principali materiali che possono essere presenti negli edifici, con le loro caratteristiche di contenuto in amianto e di friabilità'. I ricoprimenti a spruzzo (flocati) sono generalmente materiali friabili mentre i rivestimenti di tubazioni e i materiali in cemento amianto sono materiali in origine poco o niente friabili, lo possono tuttavia diventare a seguito del degrado subito a causa di fattori ambientali.

1b) Campionamento ed analisi dei materiali

Una volta individuati le strutture edilizie su cui intervenire, sarà' opportuno, prima di procedere al campionamento dei materiali, prevedere un programma di ispezione, che si può' così' riassumere:

- 1) Ricerca e verifica della documentazione tecnica disponibile sull'edificio, per

- accertarsi dei vari tipi di materiali usati nella sua costruzione;
- 2) Ispezione diretta dei materiali per identificare quelli friabili e potenzialmente contenenti fibre di amianto;
 - 3) Verifica dello stato di conservazione dei materiali friabili, al fine di una prima valutazione approssimativa sul potenziale di rilascio di fibre nell'ambiente;
 - 4) Campionamento dei materiali friabili sospetti, e invio presso un centro attrezzato, per la conferma analitica della presenza e del contenuto di amianto;
 - 5) Mappatura delle zone in cui sono presenti materiali contenenti amianto;
 - 6) Registrazione di tutte le informazioni raccolte in apposite schede, da conservare come documentazione e da rilasciare anche ai responsabili dell'edificio.

Il personale incaricato dell'ispezione e del campionamento dovrà procedere secondo quanto previsto dalla vigente normativa di riferimento relativa alle metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto.

La campionatura con la relativa scheda di prelievo dovranno essere direttamente trasmesse al laboratorio incaricato delle analisi e se dall'analisi eseguita si rivelerà la presenza di amianto si procederà alla valutazione del rischio.

b) Impianti a pressione

Dovrebbero comprendere tutti i generatori e i recipienti a pressione soggetti a controllo periodico da parte dei servizi delle ASP.

In generale, tutte le forme di prodotti e materiali contenenti amianto non trattati nel punto a).

Anche in questo caso si deve provvedere alla mappatura ed alla compilazione delle schede per l'acquisizione dei dati per i successivi adempimenti.

c) Altra presenza di amianto da attività antropica

Questa forma di rilevamento normalmente viene effettuata dagli addetti al controllo del territorio, che spesso individuano piccole discariche sparse nel territorio con la presenza di amianto, questa attività potrà essere rafforzata con le comunicazioni effettuate dalla collettività grazie ad una nuova di collaborazione attraverso le piattaforme web di più larga diffusione.

Anche per questo terzo caso, tramite le informazioni attinte, verrà effettuata la mappatura dei siti e si provvedere alla successiva fase di schedatura per la categorizzazione del rischio secondo le linee guida emanate dall'INAIL ai sensi dell'art.20 della Legge 23 marzo 2001 n°93 e del D.M. 19 marzo 2003 n°101. Tutte le informazioni saranno inserite in un database integrato con una cartografia imposta su sistemi informatici territoriali SIT.

Nel caso in cui l'amianto sia in condizioni di deterioramento tali da rappresentare grave rischio per la salute pubblica, i soggetti proprietari sono tenuti ad attuare, con urgenza, gli interventi previsti dal decreto ministeriale 06.09.1994 e successive modifiche ed integrazioni e provvedere a quanto previsto all'Art.192 del D.Lgs.152/2006 e ss.m.m.ii.

Acquisizione delle informazioni

L'acquisizione delle informazione sulla presenza di siti contenenti amianto, avviene tramite le auto-notifiche e/o con controlli sul territorio, da parte del personale degli Uffici competenti.

Nel primo caso, questo Ente, dirama in forma pubblica, ai sensi del comma 7 dell'art. 5 della L.R. n.10/2014, ai soggetti interessati o alle imprese aventi sede legale in questo comune, un apposito modulo standard conforme alla legge, da compilare in duplice copia di cui una da trasmettere all'A.R.P.A., competente per territorio, e l'altra copia da restituire, a questo Ente, entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'avviso. Tale modulo compilato, in ogni sua parte, deve contenere tutti i dati utili ai fini di una corretta valutazione finale. Sono altresì obbligati alla comunicazione di cui sopra (comma 3 dell'art. 5 L.R. n. 10/2014), entro gli stessi termini, tutti i soggetti imprenditoriali che secondo la normativa vigente svolgono attività di bonifica e di smaltimento dell'amianto.

Le famiglie e le imprese possono effettuare tale comunicazione, anche on line all'indirizzo appositamente dedicato di posta elettronica da parte dell'Ente o attraverso la sezione dedicata all'emergenza amianto nel portale web dell'Amministrazione. **(INSERIRE INDIRIZZO MAIL)**

A tal fine verrà messo in atto un piano di comunicazione per sensibilizzare la cittadinanza sul rischio amianto così da promuovere atteggiamenti e comportamenti responsabili nella bonifica dell'amianto nell'ambito del territorio.

Nel secondo caso, la rilevazione avviene tramite il personale della polizia locale, attraverso il lavoro di routine, cioè durante l'ispezione del territorio, con rilevamenti di siti in cui è presente l'amianto. La polizia locale può essere supportata dal personale dell'ufficio tecnico.

Ma grazie all'attivazione delle portali web anche i cittadini potranno effettuare le segnalazioni di abbandoni o rimozioni abusive di amianto.

Come detto i dati raccolti saranno inseriti in un database, con tutti gli elementi relativi alla posizione, tipologia e quantità e degli altri elementi per le fasi successive di bonifica.

Per i medici che effettuano la diagnosi di patologie derivanti dall'amianto è confermato l'obbligo di segnalazione al registro regionale dei mesoteliomi maligni ai sensi dell'art.244 del decreto legislativo n. 81 del 09.04.2008, nonché il referto all'autorità Giudiziaria.

Modulistica

Tutta la modulistica occorrente per il reperimento dei dati e successiva trasmissione agli Enti coinvolti (Regione - Ufficio amianto, ARPA, Comune), è quella ufficiale allegata alle linee guida per la redazione del "Piano Comunale Amianto" pubblicate nella G. U. R. S. n°32 del 7/8//2015 ed allegate in calce.

Interventi di bonifica

Acquisiti i dati sulle localizzazione dei siti con presenza di amianto, sulle quantità presenti, sullo stato di usura, ma soprattutto sulla tipologia, ovvero; se è presente in forma friabile o compatta ed effettuata la mappatura interattiva, verrà avviato un programma di interventi che preveda la messa in sicurezza o bonifica dei siti con l'eventuale rimozione, trasporto, stoccaggio e conferimento all'impianto regionale di trasformazione di cui all'art. 14 della L.R. n. 10/2014. Tale programma di interventi per la rimozione dell'amianto, verrà aggiornato annualmente e trasmesso all'Ufficio Amianto Regionale, ai fini di ottenere i finanziamenti previsti dall'art.10 della L.R. n. 10/2014.

La programmazione degli interventi sarà articolata secondo una scala di valori

di priorità di rischio (punteggio di mappatura) determinati da un algoritmo contenuto nelle linee guida per la corretta acquisizione delle informazioni relative alla mappatura del territorio nazionale interessato dalla presenza di amianto ai sensi dell'Art.20 della Legge 23 marzo 2001 n°93 e del D.M. 18 marzo 2003 n°101 realizzato dall'INAIL-DIPIA per conto del MATTM.

Gli interventi in base alle risultanze della valutazione del rischio, da fare eseguire solo a ditte specializzate ed iscritte nell'apposito albo potranno essere di incapsulamento, separazione e rimozione.

Sanzioni

Mentre la fattiva collaborazione e l'autodenuncia non costituisce in automatico l'obbligo di rimozione o bonifica, la mancata comunicazione di dati di cui al punto 5 (auto notifiche) del presente "Piano", sulla presenza di amianto e/o la non collaborazione e partecipazione a queste iniziative finalizzate all'eliminazione definitiva di materiale amianto da siti contaminati, nel rispetto della normativa di settore vigente e delle direttive impartite dalla Regione - Agenzia regionale Protezione Ambiente - Dipartimento di Protezione Civile, e la violazione degli obblighi in genere, comporta l'applicazione di sanzioni di cui all'articolo 15, della legge n. 257 del 27.03.1992.

Direttive finali

Questo Ente provvede, ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 10/2014, ad adottare il proprio "Piano Comunale Amianto", che, entro 30 giorni dall'adozione, verrà trasmesso all'Ufficio Amianto del Dipartimento Regionale di Protezione Civile. Questo Comune provvede, inoltre, a rendicontare annualmente al suddetto Ufficio i risultati conseguiti.

Allegati:

a) Modulistica;